

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento del servizio di gestione del canile comunale di Mantova e del canile-gattile sanitario Codice CIG: 8005153D39.

L'Amministrazione Comunale di Mantova, unitamente ad ATS Val Padana, attraverso una gara in forma aggregata, intende selezionare un operatore economico a cui affidare, per diciotto mesi, il servizio di gestione del canile comunale e del canile-gattile sanitario.

Il presente capitolato ha per oggetto le attività di controllo, censimento degli animali d'affezione e gestione del canile e canile-gattile sanitario ubicati sul territorio comunale in base a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 281/1991 e s.m.i., Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, come modificata dall'articolo 2, comma 371 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Il presente capitolato illustra oneri e competenze relative alla gestione del Canile Comunale e del Canile-gattile sanitario declinato in articoli dedicati; sono descritti in modo unitario solo gli articoli che trovano analogia attuazione in entrambi i servizi.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, l'affidamento del servizio verrà perfezionato con due contratti autonomi allo stesso soggetto: quello relativo al canile comunale sarà stipulato con il Comune di Mantova, quello relativo alla gestione del canile-gattile sanitario verrà stipulato con ATS Val Padana.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA' AFFIDATE

Le strutture sono così individuate:

- Il "Canile Comunale" è ubicato in Mantova Strada Bosco Virgiliano ed individuate catastalmente al Foglio 64 Mappale 150; Foglio 64 Mappale 192; Foglio 64 Mappale 193; Foglio 64 Mappale 194; Foglio 64 parte Mappale 196; Foglio 64 Mapp 197, Foglio 85, Mappale 39; Foglio 85 Mappale 45;
- il "Canile e gattile sanitario" è ubicato all'interno del canile comunale e individuato catastalmente al Foglio 85 Particella 39 Sub. 1.

Si precisa che, come da planimetria allegata, i servizi igienici e gli spogliatoi sono in uso comune tra i gestori del canile, gattile e ATS Val Padana, come evidenziato in blu.

Si precisa inoltre che gli ambiti di pertinenza del Canile Comunale confinano con il Gattile Comunale (Foglio 64 Mappale 197), non oggetto della presente prestazione.

Il Comune e Ats forniscono al gestore solo la struttura così come sopra individuata e descritta. Il gestore dovrà provvedere a reperire tutti i materiali e gli strumenti (quali ad esempio ciotole, cassette, sabbie, cuscini, coperte, giochi etc...) eventualmente necessari al corretto svolgimento delle attività.

1.1 Servizio e attività affidate per Canile Comunale

L'attività di gestione del canile comunale comprende l'accoglienza di cani feriti, vaganti e randagi rinvenuti su territorio comunale, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti.

Potranno essere accolti:

- 1) cani rinvenuti sul territorio comunale, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- 2) cani i cui proprietari, residenti nel territorio comunale, presentino la rinuncia di proprietà e nei soli casi di particolari situazioni sociali con comprovata necessità. Tali animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di disponibilità di posto da parte del gestore al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall'ATS Val Padana o dai Servizi Sociali;
- 3) cani, anche non del territorio comunale, detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti, previa verifica della disponibilità di spazi presso la struttura.

La gestione del canile comunale dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, recuperati, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale, nonché dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, in specie la L. 281/91 e la L. R. 33/2009 e s.m.i.. Tutte le attività poste in essere in virtù del presente capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.

1.2 Servizio e attività affidate per canile-gattile sanitario

La gestione del canile-gattile sanitario comprende l'accettazione, il ricovero, la cura, l'alimentazione, il mantenimento temporaneo, la custodia e pulizia di:

- a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
- b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
- c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

2.1 Prestazioni previste per il Canile Comunale

Le attività affidate dovranno essere eseguite come di seguito specificato:

1. rispettare la vigente normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento del canile;
2. provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e la custodia, la pubblica sicurezza e l'ordine all'interno della struttura;
3. custodire gli animali con personale dotato di esperienza;

4. restituire all'eventuale legittimo proprietario, nel più breve tempo possibile, gli animali catturati sul territorio;
5. favorire e incrementare la frequentazione dei cittadini alla struttura, promuovere attività di sensibilizzazione presso le scuole al fine di educare gli alunni al rispetto degli animali e permettere loro di conoscere l'etologia, nonché incentivare l'adozione dei cani da parte di privati cittadini ritenuti idonei (ad esempio con progetti di sensibilizzazione);
6. fornire un rendiconto all'Ufficio comunale Tutela e diritti degli animali delle adozioni rilasciate con cadenza annuale, con l'indicazione anche delle eventuali campagne e iniziative intraprese nello stesso arco di tempo, volte alla promozione delle procedure di affidamento;
7. definire un orario di apertura della struttura garantendo un orario minimo di accoglienza dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (anche tramite reperibilità) ;
8. gli orari di apertura al pubblico devono garantire la fruibilità del servizio per almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato e la domenica. I giorni e gli orari di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura. Eventuali interruzioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune, giustificandone il motivo;
9. favorire, in base agli orari di apertura della struttura l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
10. garantire il funzionamento puntuale e regolare del servizio;
11. adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati. Non possono essere dati in adozione cani con segni di maltrattamento prima che siano state effettuate le necessarie verifiche sulla responsabilità;
12. accettare le prenotazioni di animali di affezione da parte dei futuri adottanti per un periodo di 45 giorni in caso di cane adulto e 15 giorni in caso di cucciolo, trascorsi i quali gli animali potranno essere adottati da altre persone;
13. mantenere un sistema di archiviazione informatica (ad esempio con file xls) che consenta di conoscere, per ciascun animale ospitato, la provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date;
14. mantenere un registro di carico/scarico informatico che consenta in ogni momento di conoscere in tempo reale il numero degli animali presenti all'interno della struttura, la loro distribuzione all'interno dei box/reparti, la data di introduzione e/o di nascita degli animali presenti, la segnalazione ed il numero di microchip per gli animali dotati di tale elemento di identificazione, la data e le generalità del destinatario in caso di affido, la data di restituzione al proprietario, la data di decesso con copia del documento di smaltimento della carcassa, e di ogni altro elemento previsto per legge;
15. gestire correttamente gli affidi e le relative procedure amministrative;
16. mantenere un collegamento funzionale, efficace e più rapido possibile con ATS Val Padana, che detiene le competenze dell'anagrafe degli animali d'affezione, per la consultazione in caso di ritrovamento di animale o per l'aggiornamento in caso di affidamento;

17. garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura secondo le norme di legge e le disposizioni vigenti;
18. accogliere i cani rinvenuti esclusivamente nel territorio comunale, tenuto conto della capienza massima della struttura pari a 130 unità, fatto salvo quanto definito dall'art. 4.1 del presente capitolato:
19. accogliere, anche temporaneamente, cani di persone in difficoltà su segnalazione dei Servizi Sociali;
20. provvedere alla toelettatura degli animali . In estate lavare tutti i cani presenti a seconda delle necessità individuali, tranne i soggetti pericolosi, sottoporli a trattamenti antiparassitari esterni ciclici e, per i soggetti più bisognosi, alla toelettatura del pelo. Deve essere garantita ad ogni soggetto la spazzolatura per la rimozione del pelo morto o infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni, bagni medicati, taglio delle unghie, controllo delle orecchie;
21. applicare trattamenti specifici per gli animali con particolari caratteristiche/esigenze (ad es. provvedere alle passeggiate di quei cani che, per dimensioni, razza, carattere, non possono essere affidati a persone non esperte);
22. sterilizzare tutti i cani femmina e i maschi aggressivi, tale prestazione verrà effettuata dal veterinario responsabile sanitario incaricato dal Gestore;
23. mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: taglio periodico dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneo, prevenzione caduta e raccolta rami, pulizia e lavaggio della struttura con disinfestazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ospitati) e delle zone contigue al canile;
24. provvedere alla pulizia delle aree e locali in uso comune, con regolarità, secondo un predefinito calendario di turnazioni;
25. pulire e lavare le strutture provvedendo alla disinfestazione e alla derattizzazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali;
26. svolgere le stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche;
27. inserire nei box di quarantena sotto osservazione veterinaria gli animali in arrivo, che saranno uniti agli altri ospiti della struttura previa verifica della situazione sanitaria del reparto e dello stato di salute dello stesso;
28. verificare il rispetto dei diritti e della dignità degli animali ospiti nelle strutture come da normativa vigente in materia;
29. prevedere una alimentazione adeguata e assistenza igienico-sanitaria dei cani ospitati secondo le indicazioni sotto elencate:
 - l'alimentazione giornaliera va preferibilmente alternata a secco e umido e sarà cura del gestore far sì che la fornitura e la predisposizione del cibo siano in regola con le direttive ATS Val Padana e con le disposizioni impartite dal Responsabile Sanitario (es. alimentazione mirata per quegli

animali che presentano particolari patologie) anche in considerazione della specie e della taglia degli animali;

- il gestore dovrà effettuare la vaccinazione annuale, il II° richiamo, la profilassi nei confronti della filariosi cardiopolmonare, il ciclo antiparassitario nel periodo estivo, oltre a tutte le cure che si rendessero necessarie agli animali ricoverati. A tal fine dovrà convenzionarsi a proprie cura e spese con un veterinario in grado di seguire i soggetti ospitati nella struttura, di assumere l'incarico di Responsabile Sanitario e di adempiere ad ogni aspetto medico non direttamente svolto dal veterinario ATS Val Padana. In ogni caso la nomina, al fine di divenire efficace dovrà essere preceduta da formale comunicazione al Comune;
- garantire l'effettuazione di prestazioni sia di tipo terapeutico, sia di tipo chirurgico che si renderanno necessarie coordinandole con quelle a carico del Servizio Veterinario Pubblico come indicato da regolamento ATS Val Padana;
- tutti gli interventi chirurgici, con esclusione di quelli urgenti a carico di ATS Val Padana, effettuati al momento del ricovero e i trattamenti necessari che il veterinario responsabile indicherà di volta in volta (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamento vermifugo anti echinococco, esami del sangue, vaccinazione contro malattie infettive), devono essere effettuati con il controllo di ATS Val Padana - Servizio Medicina Veterinaria, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

30. in caso di decesso, sia naturale che non, di un animale ne dovrà essere data comunicazione all'ATS Val Padana, che provvederà alle successive attività previste dalla legge vigente (L.R. n.33/2009 e s.m.i.). Il gestore deve tenere apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo di soppressione; è facoltà del gestore provvedere al ritiro delle carcasse, anche private, al relativo stoccaggio e smaltimento, avvalendosi anche di ditte private autorizzate, previo accordo con ATS Val Padana.

31. compilare trimestralmente una relazione dettagliata delle spese sanitarie sostenute indicando tipologia di intervento e l'animale trattato, da allegare alla relazione di cui al successivo art. 11.

32. Il gestore dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'ATS Val Padana nel pieno rispetto delle reciproche competenze.

Il gestore affidatario dovrà produrre la Carta dei Servizi indicante tempi, attività e modalità e standard di svolgimento dei servizi offerti.

Il Comune di Mantova verificherà la gestione delle attività attraverso l'esame della relazione periodica e tramite controlli degli standard previsti nella Carta dei Servizi.

Il Comune di Mantova e ATS Val Padana, nonché altri soggetti previsti dalla normativa vigente, sono autorizzati ad effettuare in qualsiasi momento all'interno della struttura ispezioni, controlli e prelievi di campioni fisici e documentali, nonché a verificare la sollecita restituzione dei cani ai legittimi proprietari. Il gestore, a tale riguardo, s'impegna, nel più breve tempo possibile, a consegnare i dati in suo possesso al Comune di Mantova e all'ATS Val Padana, affinché possano essere svolte le indagini necessarie per risalire ai legittimi proprietari, mediante il controllo microchip.

Il gestore dovrà collaborare con il Comune di Mantova o con altra Autorità al fine di consentire un efficace controllo.

È fatto divieto assoluto al gestore di affidare a terzi la gestione della struttura e degli animali, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune, mentre sarà possibile per il gestore affidare a ditte specializzate i lavori relativi agli aspetti manutentivi.

2.2 Prestazioni previste per canile-gattile sanitario

La distribuzione del cibo nel canile-gattile sanitario dovrà avvenire due volte al giorno. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti, dovranno effettuare la somministrazione prestando particolare attenzione a che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali. Il cibo da somministrare dovrà essere completo, nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile e dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) taglia, stato di salute, età dell'animale;
- b) femmine, in gestazione o d'allattamento;
- c) cuccioli;
- d) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.

La pulizia delle ciotole per il cibo dovrà essere fatta ogni volta che verrà somministrato il pasto, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. È assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. La pulizia delle ciotole usate per l'acqua, invece, deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo.

L'aggiudicatario, attraverso il proprio personale dovrà garantire i seguenti adempimenti:

- pulizia quotidiana dei box e dei locali del canile e gattile sanitario, disinfezione settimanale,
- interventi di derattizzazione con frequenza adeguata in tutti i locali e gli spazi adibiti al servizio, secondo indicazione del Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana;
- mantenere puliti e disinfettati tutti i locali della struttura servizi, comprendente locale a disposizione del veterinario, locale di deposito e preparazione alimenti, locali e spazi accessori, servizio igienico.

ART. 3 – MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

3.1 Canile Comunale

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli il Gestore, per lo svolgimento dei servizi richiesti, dovrà:

- 1) avvalersi di personale abilitato a fornire le necessarie prestazioni mediche veterinarie. Il veterinario incaricato dal gestore dovrà possedere una comprovata esperienza nella cura degli animali d'affezione o titoli formativi specialistici di particolare rilievo in questo campo;
- 2) Il veterinario dovrà intervenire in caso di necessità entro 30 minuti dalla chiamata, 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno.

3) provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori e/o dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi, per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività del servizio; la polizza assicurativa deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto;

4) assolvere, per l'eventuale personale dipendente, agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria; il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati nel canile;

L'Aggiudicataria rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il canile. Il Comune è sollevato da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione. Non è possibile la subconcessione delle aree e delle strutture.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, il Gestore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ai sensi dell'art.2, comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i. (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto.

3.2 Canile-gattile sanitario

Il gestore dovrà:

- svolgere l'attività di gestione del canile - gattile sanitario presso la struttura del canile comunale;
- collaborare con il Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana per la registrazione e l'applicazione di micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe animali d'affezione;
- dare tempestiva comunicazione al Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana in caso di decesso di un animale e tenere la carcassa a disposizione del Distretto medesimo al fine di poterne verificare le cause della morte;
- richiedere tempestivamente, nel caso di animali ammalati o vittime di incidenti, ove necessario, l'intervento del Veterinario libero professionista o dell'ATS Val Padana per l'assistenza zoiatrica;
- assistere il Veterinario ATS durante le operazioni di identificazione, impianto del microchip, trattamenti profilattici e terapeutici, visite cliniche e medicazioni, anche assicurando il contenimento degli animali in base alle indicazioni dallo stesso impartite
- garantire la presenza nella struttura di un operatore che garantisca le attività di cui sopra sia al mattino, sia nel pomeriggio con modalità ed orari da definire con Ats, e comunque adeguati a gestire gli animali in condizioni critiche, per 7 giorni alla settimana per 365 giorni anno.

ART. 4 - MODALITA' DI INGRESSO, RICOVERO, RESTITUZIONE E CESSIONE

4.1 Canile Comunale

I cani rinvenuti in altri Comuni o nel territorio Comunale, ma di proprietà di persone residenti in altri Comuni, nei casi di emergenza, pericolo e particolare necessità, potranno essere accolti presso la struttura compatibilmente con il buon funzionamento del servizio e previa verifica della disponibilità di spazi.

Tali animali dovranno essere trasferiti, ove possibile, presso le strutture convenzionate con i Comuni nel cui territorio sono stati rinvenuti ovvero consegnati al legittimo proprietario.

Salvo quanto previsto per legge a tutela degli animali, quelli regolarmente iscritti al registro previsto potranno essere riconsegnati a chi risulti esserne intestatario; quelli privi di codice identificativo potranno essere riconsegnati a chi dichiarerà sotto la propria responsabilità di esserne il proprietario e potrà suffragare tale affermazione con evidenze oggettive. In tale ipotesi gli animali vengono restituiti previa iscrizione ai registri di anagrafe degli animali d'affezione a spese del richiedente.

I cani inseriti in struttura saranno sottoposti alla custodia e cura del gestore, dotati, nei casi previsti, di microchip a cura del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Val Padana ed intestati al Comune di Mantova che ne diviene legittimo proprietario.

Qualora gli stessi non vengano reclamati entro il termine massimo di 60 giorni dal momento di ingresso in struttura, saranno adottabili. È ammessa la possibilità, prima del decorso di tale termine e nel rispetto delle suddette disposizioni sanitarie, di dare in affido gli animali (affido che si potrà trasformare in cessione dopo 60 giorni decorrenti dall'ingresso). In ogni caso gli animali potranno essere formalmente adottati solo se di età non inferiore a 60 giorni.

4.2 Canile-Gattile Sanitario

L'accettazione degli animali al canile - gattile sanitario deve essere garantita 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, da effettuarsi anche in reperibilità entro 30 minuti dalla chiamata dell'accalappiatore o veterinario e avviene nei casi di seguito indicati:

1. conferimento di animali randagi o vaganti catturati dagli operatori del servizio di accalappiamento convenzionato ATS Val Padana nel territorio dei comuni convenzionati col canile stesso;
2. su disposizione degli Organi di Polizia o del Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana;
3. consegna diretta da parte di un cittadino previa comunicazione alla competente Polizia Locale o al Dipartimento Veterinario;
4. altre situazioni di volta in volta preventivamente autorizzate dall'ATS Val Padana.

La procedura di accettazione comporta a carico del gestore:

1. la compilazione e firma, da parte di chi consegna l'animale, dell'apposito modulo;
2. la verifica dei dati in particolare l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe Animali d'Affezione.

L'accettazione dei gatti o altri animali avviene, caso per caso, su indicazione diretta del Veterinario ATS Val Padana.

Il gestore è tenuto a:

- provvedere alla compilazione di registro di carico e scarico, su cui saranno annotati: data e luogo di consegna, numero del micro-chip (o tatuaggio), numero scheda sanitaria individuale, lettura del micro-chip, ove presente;
- comunicare i dati al Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana per la ricerca del proprietario.

Dell'avvenuta introduzione di un animale d'affezione nel canile - gattile sanitario dovrà essere data tempestiva comunicazione al Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana.

ART. 5 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA

Le strutture e l'area verranno consegnate nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della consegna, come da verbale che verrà redatto in contraddittorio tra le parti.

L'ordinaria manutenzione è a carico del gestore, il quale si impegna a mantenere la struttura in buono stato di conservazione, adoperando tutte le misure necessarie e ponendo in essere gli interventi che si rendessero necessari, compresi quelli tesi alla custodia e alla prevenzione di atti vandalici.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune; occasionalmente il gestore potrà compiere direttamente taluni interventi, previa autorizzazione del Comune.

Alla scadenza del contratto le strutture e le eventuali migliorie realizzate resteranno alla proprietà senza che il gestore abbia nulla a che pretendere.

ART. 6 - COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

Il Gestore si impegna ad operare in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio, relativamente alle azioni e scelte inerenti lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2, impegnandosi a valutare e, ove possibile, accogliere le segnalazioni o proposte pervenute.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

Il Gestore garantisce che i volontari e gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Gestore garantisce che gli operatori addetti alle attività di cui al presente capitolato rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, che dovranno essere svolte nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore. A tal fine il Gestore si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le prescrizioni impartite dal Dirigente Comunale competente, qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico. Il Gestore si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente capitolato, che dovessero verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a terzi o cose di terzi. Nello svolgimento delle attività affidate il Gestore si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria e se necessario personale dipendente.

Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni. Il gestore si impegna a comunicare al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova i nominativi del Responsabile delle attività, dei volontari e dell'eventuale personale impiegati presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto. Il Gestore si impegna altresì ad esibire o consegnare al Comune di Mantova, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti all'eventuale personale impiegato, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Il Gestore si impegna infine a rispettare le prescrizioni impartite dal Responsabile Sanitario di ATS Val Padana il quale ha facoltà di dare disposizioni relativamente a tutte le attività svolte presso la struttura. In tal caso il Responsabile Sanitario sarà tenuto a confrontarsi con il Responsabile dell'Aggiudicatario e con il Dirigente responsabile, al fine di concordare linee guida, modalità operative e/o soluzioni a specifiche problematiche che dovessero insorgere durante la gestione.

ART. 8 - COMPETENZE DEL DISTRETTO VETERINARIO

1. Al Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana compete:

- vigilare sul servizio di ricovero cura, custodia e mantenimento degli animali, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità, al benessere e all'identificazione degli animali;
- eseguire gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, nonché gli interventi che si renderanno necessari per misure di polizia veterinaria o previsti dalle procedure stabilite dal Dipartimento Veterinario;
- registrare tempestivamente l'iscrizione dei cani e dei gatti all'anagrafe animali d'affezione regionale, la loro adozione od il passaggio al canile o gattile rifugio;

ART. 9 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITA' REGIONALE

L'ATS Val Padana impronta e svolge la propria attività in conformità ai contenuti del Codice Etico-Comportamentale, riguardante i diritti, i doveri e le responsabilità dell'Ente nei confronti dei portatori d'interesse (dipendenti, fornitori, utenti ecc.). Pertanto tutti i fornitori, sono tenuti a uniformare la loro condotta alle regole etiche definite nel Codice Etico-Comportamentale e nel Patto d'integrità Regionale: la violazione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere. Si rammenta che il Codice Etico comportamentale, concorre all'attuazione del Sistema Anticorruzione, in ottemperanza alla Legge 190/12.

ART. 10 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE

Ferme restando le competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 all'ATS, il Comune di Mantova si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte dall'Aggiudicatario, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al

Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova. Eventuali inadempienze al presente atto devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto. Il Gestore garantisce l'accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell'Amministrazione Comunale o a quello incaricato da ATS Val Padana addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 11 VALORE DELL'APPALTO

Il valore dall'appalto per l'intera durata contrattuale è così determinato:

- L'Amministrazione Comunale per assicurare la corretta gestione del canile comunale stima in € 90.000,00 annui iva esclusa il valore dell'appalto, sulla base delle prestazioni effettuate negli scorsi anni, soggetto a ribasso in sede di gara
- L'ATS Val Padana per la gestione del canile e gattile sanitario stima un costo massimo annuo di € 20.000,00 annuo, iva esclusa non soggetto a ribasso

Entrambe le amministrazioni si riservano la facoltà di procedere alla scadenza dei 18 mesi contrattuali ad un proroga tecnica, nelle more dell'individuazione di un nuovo operatore, per un periodo massimo di mesi 3 (tre) il valore di tali proroghe è stimato conseguentemente in euro 22.500,00 iva esclusa per la gestione del canile comunale ed euro 5.000,00 iva esclusa per la gestione del canile e gattile sanitario.

Al fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore dell'affidamento, per l'intera durata contrattuale + periodo di proroga ammonta ad euro 192.500,00 iva esclusa, valore inferiore alla soglia comunitaria. I contratti stipulati tra le parti avranno la durata di mesi diciotto per un valore determinato sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario relativamente alla gestione del canile comunale e di euro 30.000,00 quale importo massimo relativamente alla gestione del canile e gattile sanitario.

Art. 12 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

12.1 Canile Comunale

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente capitolato l'Amministrazione comunale rimborserà al Gestore le spese sino ad un importo massimo pari all'offerta presentata in sede di gara, con riferimento ad una base d'asta fissata in Euro 135.000,00.

L'appalto non presenta rischi di interferenza (DUVRI), così come illustrato nel DUVRI, e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le spese giustificabili che rientrano nella rendicontazione mensile o trimestrale:

- 1) assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per gli addetti impegnati nelle attività affidate;
- 2) rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate;
- 3) cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero;
- 4) farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
- 5) convenzioni con i Veterinari liberi professionisti;
- 6) materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d'uso;
- 7) materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
- 8) utenze (luce, gas, acqua);
- 9) materiale e attrezzature a complemento della dotazione del canile;
- 10) interventi di derattizzazione e disinfestazione;
- 11) spese manutenzione ordinaria;
- 12) spese relative all'utenza telefonica della sede del canile;
- 13) manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;

Tutte le spese ammesse in rendicontazione dovranno essere regolarmente documentate e il corrispettivo del servizio verrà liquidato con atto dirigenziale. L'aggiudicataria è tenuta a trasmettere la documentazione relativa alla spesa mensilmente o trimestralmente sostenuta ai fini di garantire trasparenza nella regolarità della gestione.

L'aggiudicataria potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere "adozioni a distanza" sia con proprie autonome iniziative, in condizioni di trasparenza rilasciando la ricevuta delle offerte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Gestore ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per garantire un'efficace controllo del territorio, la prevenzione dei maltrattamenti, per l'adozione di politiche di tutela degli animali, o per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie a fronte di un rimborso delle spese preventivamente concordato tra le parti. Allo scadere del presente contratto il Gestore presenterà un rendiconto contabile generale complessivo ed una relazione sui risultati conseguiti al fine di permettere la verifica di conformità definitiva del servizio.

12.2 Canile-gattile Sanitario

I compensi previsti per le prestazioni rese dal Gestore per la gestione del canile - gattile sanitario sono i seguenti:

- € 8.000,00 iva esclusa annuali, determinato in misura forfettaria, per le spese di pulizia, custodia, sorveglianza degli spazi riservati al canile- gattile sanitario, accettazione degli animali e per l'assistenza al veterinario ufficiale nell'espletamento delle sue funzioni;
- € 3,00 al giorno per l'alimentazione di ogni cane;
- € 1,50 al giorno per l'alimentazione e le lettiere di ogni gatto, con un tetto massimo di 7.300 giornate annue (20 gatti per 365 giorni), verranno forniti direttamente da ATS Val Padana alimenti e lettiere

per gatti al superamento del tetto massimo, al fine di garantire il benessere dei gatti comunque presenti.

Il canile - gattile sanitario può ospitare 10 cani in altrettanti spazi separati e 25 gatti adulti, 15 in gabbie separate e 10 liberi nella struttura. In determinati periodi il numero può essere superiore per la presenza di cucciolate.

I compensi, sino ad un massimo di € 30.000,00 iva esclusa, per tutta la durata del contratto saranno liquidati su presentazione di regolare nota spese ad ATS Val Padana, da emettersi a cadenza mensile, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del ricevimento.

ART. 13 - TERMINI E MODALITÀ DI RIMBORSO

13.1 Canile Comunale

L'Amministrazione comunale si impegna a versare trimestralmente l'importo contrattuale previa apposita richiesta con presentazione del prospetto riassuntivo dettagliato delle presenze dei cani, della rendicontazione trimestrale delle entrate e delle spese e della relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, documentazione necessaria anche per la verifica di conformità da parte dell'Ente nell'esecuzione del servizio. La documentazione giustificativa in originale delle spese deve essere conservata e custodita presso la sede dell'Aggiudicatario e resa disponibile per il controllo da parte dell'Amministrazione. Il versamento dell'importo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento per un importo massimo di Euro 90.000,00 all'anno.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'affidatario si impegna, in particolare a:

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
2. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG derivato) che sarà prontamente comunicato al gestore dall'amministrazione comunale in sede di aggiudicazione/stipula contratto;
3. comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
4. inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

5. trasmettere al Comune di Mantova, Settore Ambiente, copia dei contratti di cui al precedente punto 4.;

6. rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mantova ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13.2 Canile-gattile sanitario

Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.: l'inosservanza comporterà la nullità assoluta del contratto.

Tutti i pagamenti da parte dell'ATS Val Padana, saranno effettuati sul conto corrente indicato.

Le note mensili, relative al canile - gattile sanitario, dovranno essere intestate a:

Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ATS della Val Padana)

Via dei Toscani n.1- 46100 Mantova

Codice Fiscale/Partita IVA 02481970206

e dovranno riportare il codice Cig derivato, che sarà comunicato da ATS Valpana in sede di aggiudicazione/stipula contratto.

ART. 14 - DURATA DEI CONTRATTI

Come indicato in premessa, l'affidamento del servizio verrà perfezionato con due contratti autonomi allo stesso soggetto: quello relativo al canile comunale sarà stipulato con il Comune di Mantova, quello relativo alla gestione del canile-gattile sanitario verrà stipulato con ATS Val Padana.

I due contratti, avranno la durata di mesi diciotto per un valore determinato sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale ed ATS Val Padana si riservano la facoltà di prorogare l'affidamento, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione del gestore, sino ad un massimo di 90 giorni, alle stesse condizioni in essere alla data di scadenza del contratto; il gestore, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto aggiudicatario.

ART. 15 - CESSIONE DELLE ATTIVITA' O DEL CREDITO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'aggiudicatario nei confronti del Comune, nel rispetto dell'articolo 106 comma 13 del Decreto Legislativo n. 50/20166 e successive modificazioni e integrazioni. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Legislativo 50/2016.

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il Gestore è tenuto ad osservare e fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali e gestione dei canili ed in particolare le disposizioni di cui alla Legge Quadro 14 agosto 1991 n. 281, dalla legge regionale n.33/2009 e del successivo Regolamento del 13 aprile 2017 n. 2 e s.m.i..

Il gestore dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che ATS Val Padana di Mantova riterrà di dover impartire.

Si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia contratti come prescritto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Con riferimento al trattamento dei dati personali, dovrà osservare quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il Gestore ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi. Il personale, volontario o dipendente del gestore, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza, con i volontari e con il personale dell'Amministrazione.

ART. 17 –RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all'art. 17, il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice se, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa persistesse nella violazione, il contratto s'intende risolto ex art. 1456 c.c. e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione accerti il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1 frode, negligenza, contravvenzione agli obblighi contrattuali, mancato rispetto delle norme regolatrici i servizi di cui alla presente convenzione;
- 2 variazione dell'assetto dell'aggiudicatario (cambio del titolare o della componente societaria), cessione dell'azienda, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, stato di morosità;
- 3 motivi di pubblico interesse;
- 4 mancata ottemperanza agli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- 5 per ogni altra causa che l'Amministrazione Comunale è tenuta a motivare,
- 6 mancata dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 18 – PENALITÀ

In caso di violazione degli obblighi e delle prestazioni di cui ai contratti che verranno sottoscritti, il Comune di Mantova e l'ATS Val Padana provvederanno all'applicazione delle penali come di seguito specificato:

- inosservanza delle prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (esempio: mancanza di comunicazioni, sostituzioni, discordanza tra il numero di persone effettivamente presente nelle strutture e quello comunicato, inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 1% ad un massimo del 5%;
- inosservanza delle prescrizioni in materia di pulizia: riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%;
- inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione dei cani e tenuta dei relativi registri: riduzione della liquidazione mensile da un minimo del 5% ad un massimo del 10%.

Qualora venisse riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei contratti che verranno sottoscritti, il Comune di Mantova e l'ATS Val Padana procederanno all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il gestore alle proprie controdeduzioni, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata tramite fax o pec.

Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, o nel caso in cui pervengano e non siano ritenute idonee, si disporrà a titolo di penale la riduzione della liquidazione mensile nelle percentuali sopraindicate, a seconda della tipologia e gravità dell'inadempienza, nonché di eventuali recidive.

Nel caso di gravi, persistenti e reiterate inadempienze riferite ad una o più tipologie di inosservanze, superiori a tre, nonché nel caso di impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, l'ATS Val Padana e il Comune di Mantova hanno la facoltà di risolvere i contratti mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penali e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento di maggiori danni.

Potrà, inoltre, addivenirsi alla risoluzione dei contratti prima della scadenza per gravi motivi o continuate inadempienze superiori a tre da parte del Gestore. In tale circostanza il Comune di Mantova o l'ATS Val Padana formalizzerà richiesta di risarcimento per eventuale affidamento del servizio ad altro soggetto.

Il contratto si intende altresì risolto:

- qualora il Gestore abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- quando il Gestore non adempia puntualmente ad uno degli obblighi assunti con il contratto che verrà sottoscritto, con reiterate inadempienze in misura superiore a tre, fermo il diritto al risarcimento dei danni.

È inoltre riconosciuta all'ATS e al Comune di Mantova la facoltà insindacabile di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando disdetta almeno 3 mesi prima a mezzo pec senza che l'appaltatore del servizio abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto.

È riservato al Gestore, previo preavviso di mesi 3, la facoltà di recedere dal contratto, esclusivamente per causa di forza maggiore.

ART. 19 - CAUZIONE

Il Gestore dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali e dell'Ats e, in ogni caso, prima di procedere alla stipulazione delle convenzioni, alla costituzione di due depositi cauzionali pari al 10% dell'importo dei singoli contratti, con le eventuali maggiorazioni indicate all'art 103 del D.lgs. 50/2016, proporzionalmente ripartiti per i due contratti di servizio.

Le previste garanzie dovranno avere scadenza superiore di almeno 30 giorni dalla scadenza contrattuale per consentire ai committenti le necessarie verifiche in ordine all'osservanza da parte dell'aggiudicataria delle obbligazioni a suo carico, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà comunale. Lo svincolo della garanzia, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento di danni, accertati e contestati al Gestore, avverrà con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Le cauzioni definitive sono prestate mediante fideiussione bancaria, emessa da istituto di credito o banca autorizzati a svolgere tale attività, o polizza assicurativa, emessa da compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni. La fideiussione può inoltre essere rilasciata da Istituto di Intermediazione finanziaria iscritto nell'elenco speciale e che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. Le fidejussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e di ATS Valpadana.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia, non definibile con spirito di amichevole composizione, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente, Foro di Mantova. In ogni caso, durante le more del giudizio, il Gestore non deve interrompere il servizio.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Entrambi i contratti saranno stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica così come previsto al comma 14 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Tutte le spese ed oneri conseguenti sono a carico del Gestore.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Al termine della convenzione, l'immobile dovrà essere restituito nello stato in cui è stato consegnato, come risultante da apposito verbale di consegna.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili e alle ordinanze eventualmente emanate dalle autorità sanitarie, statali e locali.

ART. 23 - TRATTAMENTO DI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522517193 E-mail: ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

Per Ats Valpadana, il Responsabile per la protezione dei dati personali è RECUPERO LUIGI della ditta LTA srl di Roma e l'informativa è reperibile al link http://www.aslmmn.it/TEMPL_cont.asp?IDLivello1=113&IDLivello2=1176.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

PER ACCETTAZIONE